



# APPALTI PUBBLICI IN ALTO ADIGE MODIFICHE L.P. 16/2015

Bolzano

22.02.2017

dott.ssa Sabina Sciarrone



# Art. 8

## Progettazione in generale

### **NOVITÀ:**

### **Tre livelli progettazione per lavori**



**Schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante "Definizione dei contenuti di progettazione nei tre livelli progettuali" ai sensi dell'articolo 23, comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**

### **Comma 2**

La progettazione in materia di lavori pubblici e forniture si articola, secondo **tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo**, in modo da assicurare la qualità dell'opera o della fornitura e la rispondenza alle relative finalità.



# Art. 9

## Progettazione di opere pubbliche

### ECCEZIONE

### FACOLTÀ PROGETTAZIONE AD UN SOLO LIVELLO

- lavori di importo non superiore a un 1 milione
- forniture d'importo fino a 207.000 euro

Questo livello di progettazione deve comunque contenere tutte le prestazioni necessarie per l'opera specifica.



# Art. 10

## Disciplina della manutenzione delle opere pubbliche

### ECCEZIONE

#### FACOLTÀ PROGETTAZIONE AD UN SOLO LIVELLO

lavori di manutenzione, di sistemazione e di ripristino di opere pubbliche, la progettazione può essere eseguita **in un solo livello**. Questo livello di progettazione deve comunque contenere tutte le prestazioni necessarie per l'opera specifica.



# Art. 9

## Progettazione di opere pubbliche

- **VECCHIO Comma 2:** *“negli appalti relativi a lavori di importo fino a 40.000 euro, che non richiedano concessione edilizia o altre autorizzazioni o condizioni, **non è obbligatorio redigere un progetto**. In tal caso, la richiesta di offerta o **l’offerta stessa devono consistere in un elaborato con un livello di dettaglio, se necessario anche grafico, che consenta di identificare in maniera adeguata la prestazione e il corrispettivo”**.*

CONTENSTAZIONE: La disposizione, che elimina l’obbligo della progettazione per lavori di importo inferiore ad euro 40.000, **non appare conforme (oltre che al d. lgs. n. 163/2006) alle indicazioni della legge delega n. 11/2016** che, invece, prevede – peraltro senza limitazioni riferite all’importo del contratto – la *“valorizzazione della fase progettuale negli appalti pubblici e nei contratti di concessione di lavori, promuovendo la qualità architettonica e tecnico-funzionale, anche attraverso lo strumento dei concorsi di progettazione e il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici (...)”*.

Secondo il giudice costituzionale, “la previsione di criteri uniformi della progettazione relativa non solo ai lavori pubblici ma anche ai servizi e alle forniture – essendo essenziale per assicurare, tra l’altro, i principi di pari trattamento e di non discriminazione sull’intero territorio nazionale dei partecipanti alle procedure di gara – deve essere ricondotta, in via prevalente, nell’ambito materiale della tutela della concorrenza. La suddetta esigenza di uniformità di disciplina investe anche le modalità di *verifica dei progetti (...)*”.

Si ritiene, quindi, che la disciplina dei livelli di progettazione rientri nella sfera di competenza esclusiva dello stato, senza che il legislatore possa prevedere disposizioni in deroga.

# Art. 9

## Progettazione di opere pubbliche

### **NOVITÀ:**

**Fino a 40.000 euro**

**Descrizione dettagliata della prestazione**

**+**

**un elaborato grafico**

### **NUOVO Comma 2**

Negli appalti di lavori e relativi appalti di forniture di importo fino a 40.000 euro, che non richiedano concessione edilizia o altre autorizzazioni o condizioni, **la richiesta di offerta deve consistere in una descrizione dettagliata della prestazione da eseguire e da un elaborato grafico con un livello di dettaglio che consenta di identificare in maniera univoca la prestazione e il corrispettivo.**

# Art. 8

## c. 3 VECCHIO

### Progettazione in generale

per gli appalti assegnati alla Provincia autonoma di Bolzano, le variazioni non essenziali alle caratteristiche dell'opera, comprese le forniture necessarie per renderla funzionale, che sono contenute entro il limite **del quinto** dell'importo di spesa presunta, sono approvate dall'assessore/assessora  
Competente: **quelle essenziali?**

in caso di appalti, i cui costi previsti superano i 5 milioni di euro, le variazioni sono approvate dalla Giunta provinciale:  
**quelle essenziali e non essenziali?**



# Art. 8

## Progettazione in generale

### NUOVO

***Variazioni SOTTO 1/5 e non essenziali***

***Approvazione Assessore***

***Variazioni SOPRA 1/5  
Variazioni essenziali***

***Approvazione Giunta***

#### **Comma 3**

Per gli appalti assegnati dalla Provincia autonoma di Bolzano, le **variazioni non essenziali alle caratteristiche dell'opera**, comprese le forniture necessarie per renderla funzionale, **che sono contenute entro il limite del quinto dell'importo totale di spesa presunta, sono approvate dall'assessore/assessora competente. Le variazioni non essenziali sopra il quinto dell'importo totale di spesa presunta, comprese le forniture necessarie per rendere funzionale l'opera, e le variazioni essenziali, sono approvate dalla Giunta provinciale** previo conforme parere tecnico.

# Art. 29

## Mancanza, incompletezza e irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni

### NOVITÀ

**MAX 10 gg naturali e consecutivi**

**secondo le linee guida ANAC**

**Art. 83 c. 9**

### Comma 1

Nei casi di mancanza, di incompletezza e di irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotti dai concorrenti ai sensi della presente legge o di altre disposizioni normative, **si applica la normativa statale**. La regolarizzazione di detti elementi e dichiarazioni, **entro al massimo dieci giorni naturali e consecutivi (LP 15/2016), secondo le linee guida dell'ANAC**, non comporta l'applicazione di sanzioni.

# Art. 83 c. 9

## CODICE ATTUALE

Le carenze di qualsiasi **elemento formale** della **domanda** possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma.

In particolare, la mancanza,

- **l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale** degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, **con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica**, *obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 5.000 euro.* In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perchè siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, **indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere**, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, **a pena di esclusione**. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.
- **Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali**, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, **il concorrente è escluso dalla gara.**
- Costituiscono **irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.**

# Correttivo al codice

9. Le carenze di qualsiasi elemento ~~formale~~ della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, **in caso di** la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità ~~essenziale~~ degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, ~~obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 5.000 euro. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.~~



# Art. 30

## Offerte anormalmente basse

### **NOVITÀ:**

**Linea Guida Giunta provinciale  
con elementi specifici non  
predeterminabili**

**Fino all'entrata vigore linea  
guida motivare se e quali  
offerte APPAIONO  
ANORMALMENTE BASSE**

### **Comma 1**

Le amministrazioni aggiudicatrici valutano la congruità delle offerte **se queste appaiono anormalmente basse. La Giunta provinciale determina gli elementi specifici non predeterminabili e coerenti con uno dei criteri di cui alla normativa statale con linea guida.**

# Art. 97 (Offerte anormalmente basse)

## CORRETTIVO

1. Gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.
2. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso la congruità delle offerte è valutata, **nei casi in cui siano ammesse almeno dieci offerte**, sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata, al fine di non rendere predeterminabili dai candidati (*rectius: dagli offerenti*) i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, procedendo al sorteggio, in sede di gara, di uno dei seguenti metodi:
  - a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;
  - b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, **rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso arrotondato all'unità superiore** tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra;
  - c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del 20 per cento;



## Art. 97 (Offerte anormalmente basse)

d) media aritmetica dei ribassi in termini assoluti **o in termini percentuali** di tutte le offerte ammesse, decurtata del 20 per cento;

e) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice all'atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,8; 1; 1,2; 1,4.

3. Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai **nove decimi** dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

4. Le spiegazioni di cui al comma 1 possono, in particolare, riferirsi a:

a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;

b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;

c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

# Art. 97 (Offerte anormalmente basse)

5. La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:
- a) non rispetta gli obblighi di cui all'[articolo 30, comma 3](#);
  - b) non rispetta gli obblighi di cui all'[articolo 105](#);
  - c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma **10**, (*in realtà: articolo 95, comma 10*) rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;
  - d) il costo del personale è inferiore **ai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.**
6. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'[articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#). La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.



# Art. 97 (Offerte anormalmente basse)

7. La stazione appaltante qualora accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può escludere tale offerta unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla stazione appaltante, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'[articolo 107 TFUE](#). La stazione appaltante esclude un'offerta in tali circostanze e informa la Commissione europea.
8. Per lavori, servizi e forniture, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e comunque per importi inferiori alle soglie di cui all'[articolo 35](#), la stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6. **Per i lavori, l'esclusione automatica con individuazione della soglia di anomalia ai sensi del comma 2, è utilizzata dalla stazione appaltante per appalti di importo pari o inferiore a 1 milione di euro, se l'appalto non presenta carattere transfrontaliero.** Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.
9. La Cabina di regia di cui all'[articolo 212](#), su richiesta, mette a disposizione degli altri Stati membri, a titolo di collaborazione amministrativa, tutte le informazioni a disposizione, quali leggi, regolamenti, contratti collettivi applicabili o norme tecniche nazionali, relative alle prove e ai documenti prodotti in relazione ai dettagli di cui ai commi 4 e 5.



# Art. 39

## Termine dilatorio

### CONTESTAZIONE

La clausola di stand-still rientra nella materia dell'ordinamento civile (competenza esclusiva dello stato) in quanto riguarda l'autonomia negoziale della PA.

### Art. 39 (Moratoria)

(1) L'amministrazione aggiudicatrice non può stipulare il contratto prima di una moratoria di **35 (30\*)** giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione, salvo motivate ragioni di particolare urgenza che non consentono all'amministrazione aggiudicatrice di attendere il decorso del predetto termine.

(2) abrogato\*\*

\*L'art. 39, comma 1, è stato così modificato dall'art. 11, comma 18, della L.P. 12 luglio 2016, n. 15: **da 30 a 35 gg**

\*\*L'art. 39, comma 2, è stato abrogato dall'art. 13, comma 1, lettera b), della L.P. 12 luglio 2016, n. 15: **Si può applicare una riduzione della moratoria se in una procedura di gara è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta, o in caso di aggiudicazione di appalti pubblici basati su un accordo quadro ovvero di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico e se nel termine di 15 giorni non siano state presentate delle controdeduzioni.**

# Art. 39

## Termine dilatorio

NOVITÀ:

ECCEZIONI CODICISTICHE

**Comma 2 - Il termine dilatorio non si applica nei seguenti casi:**

- a)** se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o dell'inoltro degli inviti, è stata presentata o **è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva;**
- b)** nel caso di un **appalto basato su un accordo quadro**, nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione, **nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico e nel caso di affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture fino a 40.000 euro o per lavori in amministrazione diretta, ovvero per affidamenti mediante procedura negoziata fino alle soglie di rilevanza europea per servizi e forniture e fino a 150.000 euro per i lavori.**

**Comma 1**

L'amministrazione aggiudicatrice non può stipulare il contratto prima di 35 giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione, salvo motivate ragioni di particolare urgenza che non consentono all'amministrazione aggiudicatrice di attendere il decorso del predetto termine.



## Art. 51

# Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione e completamento dei lavori

### CONTESTAZIONE

La disposizione introduce un'ipotesi di procedura negoziata non prevista dalla vigente disciplina e, in particolare, non conforme all'art. 140 del vecchio d. lgs. n. 163/2006 che prevedeva che, nelle stesse ipotesi, la stazione appaltante interpellasse progressivamente i soggetti che avevano partecipato all'originaria procedura al fine di stipulare un nuovo contratto alle stesse condizioni.

L'affidamento tramite procedura negoziata in casi diversi da quelli tassativamente previsti dalla normativa nazionale è da ritenersi illegittimo alla luce della sent. corte cost. n. 45/2010 nella parte in cui è stato evidenziato che le diversità, per alcune ipotesi, delle fattispecie per le quali è consentito il ricorso alla procedura negoziata sono comunque idonee ad incidere negativamente sulla libertà di circolazione delle persone e delle merci, alterando le regole che presiedono al funzionamento della disciplina degli appalti.

Il nuovo codice non prevede un caso analogo in cui sia ammesso il ricorso a procedura negoziata.



## Art. 51

# Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione e completamento dei lavori

### VECCHIO

Per gli appalti di lavori fino a un importo totale del contratto non superiore a un milione di euro, il **completamento dei lavori può essere affidato mediante procedura negoziata ai subappaltatori**, qualora questi siano in possesso dei requisiti e abbiano eseguito almeno metà del proprio contratto, nei seguenti casi:

- a) risoluzione del contratto di appalto in danno dell'appaltatore;
- b) scioglimento del contratto per effetto del sopravvenuto fallimento dell'appaltatore o della liquidazione coatta amministrativa dello stesso.

### NUOVO

Le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto, ovvero di recesso dal contratto ai sensi della normativa vigente ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, **interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara**. La consultazione avviene in base alla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori **alle medesime condizioni** già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.





# Grazie per l'attenzione

